

CONVENZIONE

tra il Comune di SAN GIOVANNI GEMINI e il Comune di CAMMARATA per l'esercizio in forma associata delle funzioni di segretario comunale

L'anno _____, addì _____ del mese di _____, nella sede del Comune di _____,

tra

il Comune di SAN GIOVANNI GEMINI (C.F. 80004030849), rappresentato dal Sindaco *pro - tempore* DOTT. ZIMBARDO CUSTODE,

e

il Comune CAMMARATA (C.F. 80002910844), rappresentato dal Sindaco *pro - tempore* DOTT. GIUSEPPE MANGIAPANE,

si conviene e si stipula quanto segue:

Premesso che il Comune di SAN GIOVANNI GEMINI con deliberazione n. _____ del _____ e il Comune di CAMMARATA, con deliberazione n. _____ del _____, hanno disposto lo svolgimento in forma associata delle funzioni di Segretario comunale, ai sensi dell'art. 98 del d.lgs. n. 267/2000.

Art. 1

Oggetto e finalità

Il Comune di San Giovanni Gemini e il Comune di Cammarata stipulano la presente convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di Segretario comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

Art. 2

Comune capo convenzione

Il Comune di San Giovanni Gemini assume la veste di capo convenzione.

Al Sindaco dell'Ente capo convenzione compete:

- la nomina e la revoca del Segretario comunale, ai sensi dell'art. 99 del d.lgs. n. 267/2000, previa intesa con il Sindaco del Comune di Cammarata; in merito alla procedura di nomina del Segretario titolare saranno utilizzate le disposizioni indicate nelle deliberazioni n. 150/1999 e n. 113/2001 adottate dal Consiglio nazionale di Amministrazione dell'ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali;

- la concessione di congedi, permessi, aspettative e, in generale, l'adozione di provvedimenti inerenti la gestione del rapporto di lavoro del segretario, previa intesa con il Sindaco del Comune di Cammarata cui vanno comunicati i singoli atti adottati.

Art. 3 **Modalità operative**

Con la presente convenzione gli Enti prevedono che un unico segretario comunale presti la sua opera in entrambe le sedi di segreteria.

Art. 4 **Orario di lavoro**

Le prestazioni lavorative del segretario saranno articolate in modo da assicurare la sua presenza presso il Comune di San Giovanni Gemini per un numero di _____ giorni settimanali e presso il Comune di Cammarata per un numero di _____ giorni settimanali, in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun Ente per un numero di ore lavorative proporzionate alle dimensioni degli apparati burocratici degli Enti e alla complessità delle problematiche degli enti stessi.

Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra gli Enti aderenti alla convenzione, sentito il Segretario comunale, e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

Art. 5 **Trattamento economico del Segretario e rapporti finanziari**

L'Ente capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario convenzionato ed al recupero con cadenza semestrale delle spese a carico del Comune in convenzione.

Spetta al Segretario comunale in convenzione, oltre alla normale retribuzione, ai sensi dell'art. 105 del C.C.N.L. dei Segretari comunali e provinciali sottoscritto in data 17Dicembre 2020,

una retribuzione mensile aggiuntiva di importo pari alla maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva di cui all'art. 105, comma 1, lettere da a) ad e) in godimento;

Spetta inoltre al Segretario Comunale:

- La maggiorazione della retribuzione dell'indennità di posizione e l'istituto del galleggiamento ai sensi dell'art. 41 commi 4 e 5 del CCNL dei segretari comunali e provinciali sottoscritto il 16 maggio 2001 e confermati del vigente CCNL sottoscritto in data 17 dicembre 2020;
- l'indennità di risultato secondo quanto previsto dall'art. 42 del C.C.N.L. dei Segretari del 16 maggio 2001 e confermato del vigente CCNL sottoscritto in data 17 dicembre 2020;
- i diritti di rogito, se dovuti, come quantificati da ciascun Ente.

La spesa complessiva relativa al trattamento economico del Segretario in convenzione, così come determinata dall'art. 105 e ss. del C.C.N.L. dei Segretari comunali e provinciali e dai successivi rinnovi contrattuali, graverà su ciascun Ente nelle seguenti percentuali:

- Comune di San Giovanni Gemini per il 50%;
- Comune di Cammarata per il 50%.

La corresponsione del trattamento economico graverà sul Comune capofila, al quale spetta il rimborso del 50%

Le spese per missioni e trasferte svolte dal Segretario saranno a carico esclusivamente dell'Ente nell'interesse del quale vengono effettuate.

Le giornate di formazione e le relative eventuali spese di missione saranno ripartite proporzionalmente tra gli Enti.

Il Segretario ha diritto ai buoni pasto per ogni giornata in cui presta servizio, secondo le direttive adottate dai singoli Enti.

Art. 6 **Forme di consultazione**

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi tra i rappresentanti degli Enti ed il Segretario in convenzione almeno due volte all'anno, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria convenzionata e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

Art. 7
Classe della convenzione

La presente convenzione in esecuzione di quanto stabilito dalla attuale legislazione è classificata nella classe....., in quanto la popolazione complessiva ammonta a n. 13555, di cui per il Comune di San Giovanni Gemini n. 7604 e per il Comune di Cammarata n. 5951.

Art. 8
Durata e cause di scioglimento e rinnovo

La presente convenzione è da intendersi valida a partire dalla data di assunzione in servizio del Segretario nella segreteria convenzionata e ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco capo convenzione.

Essa ha comunque carattere precario e, pertanto, potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da entrambe le amministrazioni;
- recesso unilaterale di una delle amministrazioni contraenti, da adottare con atto deliberativo consiliare motivato con un preavviso di almeno 30giorni dalla ricezione della notifica all'altra amministrazione.

Prima della scadenza la convenzione potrà essere rinnovata o prorogata, con stessa procedura, per un uguale periodo o per un periodo da concordare.

Art. 9
Registrazione

La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi della vigente legge di registro.

Art. 10
Norme finali

Per quanto non previsto nella presente convenzione, trovano applicazione le disposizioni di legge dei C.C.N.L. di categoria, dei regolamenti e degli statuti dei singoli Enti convenzionati in quanto compatibili.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli, sarà inviata in copia al Ministero dell'interno – ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali, per i consequenziali provvedimenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI

Dott. Custode Zimbardo

IL SINDACO DEL COMUNE DI CAMMARATA

Dott. Giuseppe Mangiapane